

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G05471 del 14/04/2014

Proposta n. 5504 del 03/04/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di Montefiascone (VT) e i signori Filippini Alfio, Filippini Orfeo e Ugolini Gigliola, occupatori di terreno di presunto demanio civico - APPROVAZIONE.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di Montefiascone (VT) e i signori Filippini Alfio, Filippini Orfeo e Ugolini Gigliola, occupatori di terreno di presunto demanio civico – APPROVAZIONE.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'ultimo capoverso dell'art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

PREMESSO che:

- Con sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana del 19/27 agosto 1932, successivamente confermata in data 1936 con sentenza 22/30 gennaio, alcuni terreni del Comune di Montefiascone, ricadenti all'interno del comprensorio denominato la “Commenda”, venivano dichiarati appartenenti al demanio civico comunale;
- avverso dette pronunce, nel maggio del 1936, ricorrevano in Corte D'Appello circa 270 privati;
- con sentenza 29 aprile/21 maggio 1937, la Corte d'Appello riformava le precedenti pronunce giudiziali, negando l'esistenza di diritti civici su detti fondi;
- la citata sentenza di secondo grado, veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenze 13 novembre 1939 e 19 gennaio 1940, n. 235 e la causa veniva rinviata di nuovo in grado di appello;
- la Corte d'Appello, con sentenza 16 marzo/30 aprile 1945, prendeva atto della decisione della Corte di Cassazione e, senza entrare nel merito, dichiarava improponibili i ricorsi;
- all'esito dell'istruttoria demaniale condotta dall'ing. Ernesto Alfani nel 1989, ritualmente pubblicizzata dal Comune di Montefiascone, è risultato che i terreni ricadenti nel comprensorio denominato La Commenda sono appartenenti al demanio civico comunale per l'esercizio di pascere, seminare e cacciare, giusta denuncia del Podestà del 30/01/1926;
- avverso detta istruttoria, sono stati avviati ulteriori ricorsi innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici;

- il Consiglio Comunale di Montefiascone con delibera del 13 novembre 1995 n. 177, ha disposto di transigere le vertenze pendenti innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici-Roma, approvando il relativo Verbale di Conciliazione;
- in data 26 febbraio 2014, presso il Comune di Montefiascone è stato stipulato un Atto di Conciliazione fra il medesimo Comune e i signori Filippini Alfio, Filippini Orfeo e Ugolini Gigliola, in qualità di possessori del terreno di presunto demanio civico censito al Catasto del medesimo Comune al foglio 69 partt. 13, 14, 15, 16, 29, 64, 183, 184, 185, 186, 237 e 238 di complessivi mq. 78.972 a chiusura di un procedimento giurisdizionale pendente innanzi al Commissario usi civici-Roma ai fini del riconoscimento della qualitas soli;

VISTA la nota PEC pervenuta in data 26 febbraio 2014 ed assunta al protocollo con il n. 119246 con cui è stata trasmessa copia del citato atto conciliativo;

VISTA la nota protocollo n. 166850 del 18 marzo 2014 con la quale è stato richiesto al Comune di Montefiascone di integrare la documentazione trasmessa, con apposita determinazione dirigenziale di approvazione del summenzionato Atto Transattivo;

VISTA la nota PEC pervenuta in data 20 marzo 2014 ed assunta al protocollo con il n. 172977 con cui il Comune di Montefiascone ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 100 del 19 marzo 2014, adottata dal responsabile del procedimento, in forza della succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 177/95 con cui è stato approvato, ex novo, un Verbale di Conciliazione sottoscritto in data 20 marzo 2014, analogo al precedente del 26/02/14, in favore dei sigg.ri Filippini Alfio, Orfeo e Ugolini Gigliola, per la successiva omologazione da parte della competente struttura regionale, previo pagamento della somma di € 2.937,00 così come risultante nel punto 2) del citato atto conciliativo;

VERIFICATA la conformità dell'accordo conciliativo fra le parti in oggetto, alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 5 della Legge 1766/27;

PRESO ATTO di precedenti provvedimenti con i quali la Amministrazione regionale ha autorizzato numerosi analoghi verbali di conciliazione redatti fra il medesimo Comune di Montefiascone e diverse parti private;

RITENUTO di procedere alla approvazione dell'Atto di Conciliazione stipulato fra il Comune di Montefiascone e i signori Filippini Alfio, Filippini Orfeo e Ugolini Gigliola, in presenza dei medesimi presupposti giuridici sulla base dei quali sono stati adottati i citati provvedimenti amministrativi, mediante il quale la ditta in oggetto acquisisce il titolo di proprietà esclusiva mediante il versamento della somma suindicata a compensazione dei presunti diritti civici;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in forza delle disposizioni di cui all'art. 29 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, trattandosi di mero atto amministrativo;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'Atto di Conciliazione che costituisce parte integrante della presente, sottoscritto in data 20 marzo 2014, presso la sede comunale fra il Comune di Montefiascone, c.f.: 00088870563 e i signori Filippini Orfeo, nato Montefiascone (VT) il 20/05/1930, c.f.: FLPRFO30E20F499E, Filippini Alfio, nato a Montefiascone il 18/08/1956, c.f.: FLPLFA56M18F499W e Ugolini Gigliola, nata a Montefiascone il 16/05/1936, c. f.: GLNGLL36E56F499X, riguardante il terreno sito in agro di Montefiascone, località La Commenda e censito in Catasto al foglio n. 69, partt. n. 13, 14, 15, 16, 29, 64, 183, 184, 185, 186, 237 e 238 della superficie complessiva di mq. 78.972.
- Per effetto di detta conciliazione il Comune di Montefiascone riconosce in piena proprietà ai predetti possessori l'appezzamento di terreno oggetto dell'Atto di Conciliazione e, per effetto del quale, è estinto ogni presunto diritto di uso civico in favore della collettività locale.

- La somma di € 2.937,00 (duemilanovecentotrentasette/00), così come stabilita al punto 2 del richiamato Atto Conciliativo, dovrà essere depositata presso la Tesoreria del Comune di Montefiascone in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzata secondo quanto previsto dall'art. 24 della l. 1766/27, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, ad esso inerenti, sono poste a carico dei signori Filippini Orfeo, Filippini Alfio e Ugolini Gigliola sopra identificati.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ove il presente atto sarà pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani